

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Decreto ministeriale 30/12/2015

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

Publicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2016, n. 50.

Preambolo

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il [decreto 24 febbraio 2000](#), emanato in attuazione dell'[art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21](#), convertito con [legge 14 aprile 2000, n. 92 \[3\]](#), il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il [decreto 9 marzo 2001](#), il quale reca modifiche all'articolo ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;

Vista la [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) (legge finanziaria 2002), che all'[art. 9, comma 9](#), prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al [decreto 24 febbraio 2000](#) predetto;

Vista la [legge 14 luglio 2008, n. 121](#) che ha convertito in legge il [decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85](#), recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'[art. 1, commi 376 e 377](#), della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'[art. 2, comma 10-ter](#), del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014;

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise, modificata da ultimo dalla [legge del 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di stabilità 2014);

Visto che l'[art. 1, comma 710 della suddetta legge n. 147](#) prevede che la percentuale del «5 per cento» indicata all'[art. 1, comma 517](#), primo periodo della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sia sostituita con la percentuale del «15 per cento», come modificato da ultimo dalla [legge del 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Legge di stabilità 2015);

Visto il [decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002](#) relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014;

Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;

Visto il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014](#) recante modifica del [decreto 26 febbraio 2002](#) relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014;

Visto il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015](#) recante modifica del [decreto 26 febbraio 2002](#) relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» in corso di registrazione presso la Corte dei conti ai fini della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticità degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realtà e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Note:

[3]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 24 aprile 2000, n. 92».

Art. 1. Determinazione dei valori medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. I valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettarocoltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le assegnazioni, di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego di quanto concesso nel periodo precedente; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di prodotto petrolifero pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.

3. I valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da

appositi atti amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell'allegato 1 e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Per i valori relativi a macchine alimentate a benzina, fermo restando quanto stabilito nella tabella A del [decreto legislativo n. 504/1995](#), si fa riferimento a quelli indicati nell'allegato 1, determinati per i singoli interventi ovvero definiti da ciascuna regione o provincia autonoma e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei valori previste ai commi 3 e 4, nonché per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le assegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche.

6. Le regioni e le province Autonome per esigenze legate all'implementazione e alla gestione dei propri sistemi informativi possono modificare lo schema delle tabelle di cui all'allegato 1 fermo restando quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 2. Maggiorazioni dei valori

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Le regioni e le province autonome, per le peculiarità del proprio territorio, quali:

- a) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;
- b) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;
- c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le regioni e le province autonome possono, altresì, nei seguenti casi:

- a) avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno;
- b) siccità e alluvioni;
- c) fitopatie di eccezionale gravità;

concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all'allegato 1, al verificarsi delle circostanze transitorie di cui ai punti a), b), c) del presente comma e limitatamente alle assegnazioni dell'anno corrente.

Art. 3. Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente in agricoltura

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 e comma 5, e di cui all'art. 2, si applicano anche agli oli vegetali non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella A allegata al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4. Norme finali

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Il [decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002](#), il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014](#), il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014](#) e il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015](#) sono abrogati dal 1° gennaio 2016.

2. Eventuali modifiche all'allegato 1 previste da leggi di stabilità sono automaticamente applicate dalle Regioni e Province Autonome.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.

Allegato 1

In vigore dal 1 gennaio 2016

[Scarica versione PDF](#)